



COMUNE DI PARGHELIA

(Provincia di Vibo Valentia)
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 2959 del 10.06.2020
Ordinanza nr. 067/2020

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA, DECORO URBANO,
PUBBLICA ICOLUMITA' E PREVENZIONE INCENDI.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'Amministrazione Comunale di Parghelia è da tempo impegnata nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;

CHE L'ABBANDONO E L'INCURIA DEI PROPRIETARI DI TALUNI APPEZZAMENTI DI TERRENO siti in tutto il territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, creano problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati;

che gli stessi terreni per le condizioni di incuria e abbandono sono spesso oggetto di abbandono di rifiuti da parte di incivili che di conseguenza comportano il proliferarsi di ogni genere di animali;

RILEVATO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano problemi di visibilità alla viabilità e circolazione stradale;

Rilevato altresì che in molti casi tali terreni, incolti ed in stato di abbandono, confinano con aree di sosta e parcheggio per cui il propagarsi di eventuali incendi, accidentali o dolosi, potrebbero avere conseguenze gravi;

Ritenuto pertanto di dover adottare provvedimenti indirizzati al ripristino delle condizioni di igiene, sicurezza pubblica e tutela della pubblica e privata incolumità attraverso urgenti interventi di pulizia e messa in sicurezza delle aree degradate;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D. L.gs. n°285 del 30.04.1992, (nuovo codice della strada) e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 107 D.L.gs.n° 267 del 18.08.2000(testo unico sulle leggi che regolano gli Enti Locali);

Visto l'art. 255 del D.L.gs.n°152 del 03.04.2006(norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visto il T.U. della legge P.S. N°773 del 18.06.1931;

Vista la legge n° 353 del 21.11.2000(legge quadro in materia di incendi boschivi);

Visto il capo III del D.L.gs n° 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art. 48 del DPR 753/80 che vieta di accendere fuochi nelle vicinanze della linea ferroviaria e delle sue pertinenze;

Visti gli artt.52 e 55 del DPR 753/80 che vieta la crescita di siepi e piante che possano interferire con la sede ferroviaria;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

Che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia per tutto l'anno solare al fine di prevenire ed eliminare problemi di carattere igienico sanitario e di possibili rischi per la pubblica e privata incolumità.

Gli interventi da eseguire ogni qual volta si renderà necessario mantenere o ripristinare le condizioni di agibilità sanitaria e sicurezza di cui sopra consisteranno in:

- taglio dell'erba e rimozione degli sfalci nonché dei rifiuti, di qualunque genere e provenienza, rinvenuti all'interno delle aree private;
- regolazione delle siepi, rami, alberatura e piante con particolare attenzione nelle aree private confinanti con strade pubbliche, piazze e marciapiedi, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;
- i predetti interventi di pulizia hanno decorrenza immediata e ripetuti ogni qualvolta si rendesse necessario;
- i lavori che comportino ingombro della viabilità vanno concordati con l'Ente proprietario della strada prendendo accordi, nel caso di necessità, con l'Ufficio di Polizia Municipale;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, per come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000.
- che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti;
- che qualsiasi danno a persone e cose derivante dall'incuria e stato di abbandono in cui versano i terreni e le proprietà, verrà risarcito direttamente dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, resa nota alla cittadinanza con tutte le forme pubblicitarie utili;
- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - Prefettura di Vibo Valentia;
 - Polizia Municipale;
 - Stazione dei Carabinieri di Tropea;
 - Stazione dei Carabinieri Forestali di Spilinga;
 - Provincia di Vibo Valentia;

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 10 Giugno 2020



IL SINDACO
Antonio Landro